

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4580

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **DI LELLO**

Modifiche agli articoli 424 e 429 del codice di procedura penale,
in materia di motivazione nel giudizio dell'udienza preliminare

Presentata il 10 luglio 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! Il complesso tema della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali costituisce una sorta di « muro maestro » attorno al quale orbita l'intera materia della prova e non è un caso che la più importante delle fonti giuridiche del nostro ordinamento riservi a tale istituto due disposizioni funzionalmente interdipendenti tra loro, significativamente collocate nei commi sesto e settimo dell'articolo 111 della Costituzione. Mentre nella prima si afferma che « Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati », nella seconda è previsto che « Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge ». Dalla lettura della prima delle citate disposizioni si evince che ogni provvedimento del giudice deve essere supportato da un apparato argomentativo, ovvero dagli argomenti sottesi alla decisione pre-

vedendo quindi quale dovere giurisdizionale costituzionalmente imposto la motivazione del giudizio. Peraltro, accanto a tale obbligo, si nota, anche e soprattutto, una disciplina della motivazione funzionale allo svolgimento tecnico del processo, che necessita della giustificazione della decisione per rendere possibile l'impugnazione, ossia il controllo in seconda istanza, specificando la Costituzione, nel citato settimo comma dell'articolo 111, un duplice significato dell'obbligo: non solo quale principio ideologico, ma anche quale presupposto per lo sviluppo di un'indubitabile funzione endoprocessuale, richiedendo un controllo sull'esattezza e sulla legittimità di tutte le decisioni del giudice sia all'interno che all'esterno del processo. Una motivazione che, quindi, ancora più in campo penale, come per buona parte doverosamente confermato dalle disposizioni del codice di procedura penale, per essere tale deve essere « completa », nel senso che il discorso giu-

stificativo deve coprire l'intera area del deciso, e « pubblica », cioè deve essere reso noto a tutti il suo contenuto. In tale prospettiva è innegabile che la motivazione serva, anzitutto, tanto al giudice per convincere della fondatezza della sua decisione, quanto agli altri soggetti — evidentemente diversi dall'organo decidente — chiamati a valutare se l'esposizione dei motivi della decisione sia idonea al raggiungimento di tale scopo. Con la presente proposta di legge si stabilisce, pertanto, l'obbligo della motivazione nel giudizio dell'udienza preliminare, che è l'udienza che si svolge davanti al giudice dell'udienza preliminare (GUP), che appartiene allo stesso ufficio del giudice per le indagini preliminari, e che è destinata alla verifica preliminare della fondatezza dell'accusa. Si tratta di un'udienza che: si svolge in camera di consiglio ovvero senza la presenza del pubblico (solitamente nella stanza del GUP), alla quale partecipano il difensore dell'imputato, il pubblico ministero e il cancelliere

del GUP, mentre la persona offesa e l'imputato (personalmente) hanno la facoltà ma non il dovere di presenziare; rappresenta una garanzia per l'imputato poiché è principalmente volta alla verifica da parte del GUP dell'accogliabilità o no della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero (richiesta avanzata affinché sia celebrato il processo a carico dell'indagato che con la predetta richiesta diviene imputato); serve perché il GUP, esaminato il fascicolo delle indagini preliminari e ascoltate le ragioni della difesa e dell'accusa (che interverranno oralmente in udienza), si pronuncerà circa la fondatezza dell'imputazione e non circa la colpevolezza o no dell'incolpato; è sede della cosiddetta *full discovery* (la piena esibizione) delle fonti di prova raccolte dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero e poste a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio, notificata all'imputato e al suo difensore unitamente alla data di fissazione dell'udienza preliminare.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 424 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *4-bis*. Quando il giudice emette il decreto che dispone il giudizio, il provvedimento deve essere motivato ».

ART. 2.

1. All'articolo 429 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *c)*:

1) le parole: « l'enunciazione » sono sostituite dalle seguenti: « la motivazione »;

2) dopo le parole: « del fatto, » sono inserite le seguenti: « delle ragioni che hanno determinato il rinvio a giudizio, »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *4-bis*. L'omessa motivazione in violazione del comma *4-bis* dell'articolo 424 è causa di nullità eccepibile tra le questioni preliminari prima dell'apertura del dibattito ».



17PDL0057520